



COMUNE DI RUBIERA  
(Provincia di Reggio Emilia)

C O P I A

---

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 30/04/2016.

Adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione.

**OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016.**

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 09:45 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	CASALINI MILENA	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	P
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	P
GUARINO GIUSEPPE	P	FORNACIARI ERMES	P
RUOZI BARBARA	P	ROSSI LUCA	P
CAROLI ANDREA	P	CEPI ROSSANA	P
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	A	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	A		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, CAROLI ANDREA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, LUSVARDI ELENA, MASSARI FEDERICO, MURRONE GIAN FRANCO

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 704, che abroga l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

PREMESSO CHE:

- l'art 1, comma 650, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;
- il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione VI il 4.12.2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di TARI conferma tale assunto disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al DPR n. 158/1999, con la possibilità, estesa dal comma 27 della Legge n.208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) anche alle annualità 2016 e 2017, di derogare in più o in meno i limiti di determinati coefficienti previsti dal predetto DPR n.158 fino al 50% ;
- l'art 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013, dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

- l’art.1, comma 27, della Legge n.208/2015 rinvia l’obbligo di utilizzare le risultanze dei fabbisogni standard in sede di determinazione dei costi dal 2016 al 2018;

RICHIAMATO l’art. 1, c. 26, della L. n. 208/2015, sopra richiamata che prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle Leggi Regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei Tributi e delle Addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella Legge n. 68 del 2.5.2014 che introduce alcune modifiche alla disciplina normativa dettata dalla Legge n. 147 del 2013, in materia di TARI, in particolare ha apportato una modifica all’art. 1, c. 649, riformulandolo nel seguente testo: *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 30 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, successivamente modificato con deliberazioni n.45 del 27 novembre 2015 e n.7 del 15 aprile 2016;

CONSIDERATO CHE con nota del 1° aprile 2016, a noi pervenuta con PEC, nostro protocollo n.4858/2016 del 4 aprile 2016, la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato che in attesa dell’approvazione del bilancio il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, continuerà ad essere applicato nella misura del 5%;

RICHIAMATO l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la Legge Regionale suddetta attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti, nonché di approvarne i Piani economico-finanziari, e che, al fine dell’approvazione dei Piani economico-finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un parere da parte di ciascun consiglio locale competente per territorio;

CONSIDERATO che:

- su parere favorevole dei rispettivi consigli locali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il Consiglio d’Ambito con Delibera n. 25 del 26 aprile 2016 ha approvato il Piano Finanziario presentato per l’area di Reggio Emilia;
- la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 14 approvata da questo Consiglio Comunale in data 08/04/2014 ed avente ad oggetto “Tassa Rifiuti – TARI – Affidamento della gestione del tributo ad IREN EMILIA Spa e contestuale approvazione del relativo disciplinare”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 15 aprile 2016 avente ad oggetto “Tassa Rifiuti – TARI – Proroga affidamento della gestione del tributo ad IREN AMBIENTE Spa e contestuale approvazione del relativo disciplinare”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 approvata in data odierna, con cui è stato approvato il Piano Finanziario TARI 2016 presentato dal Soggetto Gestore IREN AMBIENTE Spa;

CONSIDERATO che il citato Piano finanziario presentato dall’ente gestore IREN AMBIENTE s.p.a., approvato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) presenta un totale complessivo dei costi del servizio pari ad € 2.320.092,30, al lordo di IVA al 10%;

**RICHIAMATI:**

- l’art.3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
- l’art 4, comma 3, del DPR n.158 sopra citato che stabilisce che la Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

**DATO ATTO che:**

- si ritiene di confermare per l’anno 2016 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo: 58,5% utenze domestiche, 41,5% utenze non domestiche - con una distribuzione che tiene conto della produttività di rifiuto prodotto dalle due fasce di utenza;
- sulla base del Piano finanziario redatto dall’ente gestore per l’anno 2016, si è ritenuto di confermare, per l’applicazione del tributo, la classificazione nelle categorie di utenza e la totalità dei coefficienti già previsti per l’applicazione della TARI 2015 poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti,

RITENUTO opportuno approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno finanziario 2016, determinate sulla base del Piano finanziario predisposto dall’ente gestore considerato al lordo di IVA, tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, così come descritte in dettaglio, negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, per riuscire a raggiungere la percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

**RICHIAMATI:**

- l’art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- i Decreti del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 e del 01 marzo 2016 con i quali il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2016 e successivamente al 30 aprile 2016;

PRESO atto:

- del dettato dell'art.27, comma 8, della legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;
- del dettato dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.24674 dell'11 novembre 2013, in cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n.446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 (consiglieri Cepi, Fornaciari e Rossi del gruppo "Movimento 5 Stelle" e consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera"), astenuti n. / espressi in forma palese ai sensi dell'art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare una suddivisione della previsione di entrata totale del TARI nel seguente modo: 41,5% gravante sulle utenze non domestiche e 58,5% sulle utenze domestiche, tenuto conto della quantificazione presunta di rifiuti prodotti imputabile a ciascuna categoria di utenza;
3. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno finanziario 2016, determinate sulla base del Piano finanziario predisposto dall'ente gestore considerato al lordo di IVA, tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, così come descritte in dettaglio, negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, per riuscire a raggiungere la percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;
4. di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.24674 dell'11 novembre 2013;
5. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4

(consiglieri Cepi, Fornaciari e Rossi del gruppo “Movimento 5 Stelle” e consigliere Bertarelli del gruppo “Progetto Rubiera”), astenuti n./, il Consiglio comunale

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **SI RENDE NOTO**

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni.

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Oggetto: **TARI - TASSA SUI RIFIUTI- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016.**

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole       Contrario

.....

Rubiera, 28/04/2016

IL RESPONSABILE  
F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole       Contrario

.....

Rubiera, 28/04/2016

IL RESPONSABILE  
F.to SILIGARDI CHIARA



Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to CAVALLARO EMANUELE

**IL SEGRETARIO**  
F.to AMORINI CATERINA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune ([www.comune.rubiera.re.it](http://www.comune.rubiera.re.it)) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Lorena Barilli

---

**ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 06/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to dott. Mario Ferrari

---

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dott. Mario Ferrari

---

---